



REGOLAMENTO COMUNALE CORPO POMPIERI BRISSAGO

1. COSTITUZIONE

- Art. 1 Per decisione dell'Assemblea comunale del 13 aprile 1936 e conformemente alla Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura; al Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura; e al Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri; è istituito a Brissago un Corpo pompieri, posto sotto la sorveglianza del Municipio, che la esercita tramite un suo delegato.
- Art. 2 Il Corpo pompieri si compone di:
- A. Una sezione pompieri urbani, classificata nel gruppo B dell'organizzazione cantonale di difesa contro gli incendi.
 - B. Una sezione Mini Pompieri.

2. ZONA D'INTERVENTO

- Art. 3 La zona d'intervento del Corpo Pompieri è stabilita dalla giurisdizione del Comune di Brissago.
- Art. 4 In caso di necessità il Corpo Pompieri interviene anche fuori dal comprensorio assegnato, unicamente dietro richiesta dei Centri di Soccorso Cantionali.

3. COMPOSIZIONE

- Art. 5
- a) Organico: 25 - 50 militi.
 - b) La sezione pompieri urbani si compone dei seguenti quadri e militi:
 - 1 Comandante con il grado di tenente, con la possibilità di promozione a primo tenente dopo aver frequentato con esito positivo i corsi cantonali e federali di formazione previsti dal piano d'istruzione.
 - 1 Vice Comandante con il grado di aiutante sottufficiale con la possibilità di promozione a tenente dopo aver frequentato con esito positivo i corsi cantonali e federali di formazione previsti dal piano di istruzione.
 - 1 Sergente Maggiore.
 - 1 Furiere.
 - Sergente capo (1 per sezione di 20 militi).
 - Sergenti (1 ogni Sergente capo).
 - Caporale (1 ogni 8 militi).
 - Appuntato capo (1 ogni 2 caporali).
 - Appuntato (il numero non può superare quello dei caporali).

Art. 6 La sezione mini pompieri si compone nel seguente modo:
- 1 Responsabile con il grado di Ufficiale, Sottufficiale superiore o Sottufficiale nominato dal Comandante.
- Mini Pompieri con età minima 8 anni e massima 17 anni.

Art. 7 La nomina dei pompieri e le promozioni sono di competenza del Municipio, su proposte del Comandante. Le stesse sono subordinate alla ratifica della Divisione delle risorse del DFE.

Art. 8 La distinzione di appuntato potrà essere conferita ai militi particolarmente meritevoli. Il numero degli appuntati non potrà essere superiore all'effettivo dei caporali.

4. AMMISSIONE

Art. 9 a) Nel Corpo Pompieri possono essere incorporate persone che hanno un'età dai 18 ai 40 anni, dichiarati idonei all'attività pompieristica dal Medico cantonale e secondo le prescrizioni vigenti in materia.
b) Possono farne parte uomini e donne di età fra i 18 e 60 anni, salvo eccezioni di cui al capoverso 3 dell'art. 10 LLI, dichiarati idonei dal Medico cantonale e secondo le prescrizioni vigenti in materia.
c) Di regola, i quadri superiori (comandante, vice comandante, aiutante, sergente maggiore e furiere) devono essere domiciliati nel Comune o nelle immediate vicinanze. Il Municipio, sentito il parere del Comandante, decide sui singoli casi.

Art. 10 Le domande d'ammissione devono essere presentate per iscritto al Comandante il quale, con il suo preavviso, le trasmetterà successivamente al Municipio.

Art. 11 Il primo anno di servizio è considerato di prova. L'interessato dovrà frequentare l'apposita formazione di base prevista dal Dipartimento, tramite la Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri.

Art. 12 La ratifica del reclutamento può essere revocata in caso di mancato assolvimento della scuola reclute entro un termine di tre anni dal reclutamento stesso.

Art. 13 All'ammissione, il milite deve assumere verso i superiori ed i camerati, un comportamento esemplare ed attenersi alla disciplina del Corpo.

5. DIMISSIONI / DESTITUZIONE

Art. 14 Le dimissioni dal Corpo Pompieri devono essere motivate e inoltrate per iscritto al Municipio tramite il Comandante. Le stesse vengono segnalate all'Ufficio della difesa contro gli incendi. Contro la decisione di destituzione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro un termine di trenta giorni dalla notifica.

6. FEDERAZIONE CANTONALE TICINESE DEI CORPI POMPIERI

Art. 15 Il corpo pompieri è iscritto presso la Federazione cantonale ticinese dei Corpi pompieri. Le relative tasse sono a carico del Comune di Brissago.

7. COMPITI

- Art. 16 Nel caso di chiamata per intervento, i pompieri sono tenuti a raggiungere il deposito con i mezzi di cui dispongono.
- Art. 17 I pompieri sono tenuti a prestare la loro opera per la salvaguardia e la protezione delle persone, degli animali, dell'ambiente e dei beni materiali in tutti i casi d'incendio, esplosioni, danni della natura e calamità.
- Art. 18 I pompieri possono essere impiegati dalla Polizia comunale in servizi di Polizia ausiliaria per disciplinare il traffico, compatibilmente con i compiti di cui al precedente capoverso.
In tal caso essi sono subordinati alla Polizia comunale che risponde del loro impiego, ritenuto che i servizi d'ordine e di Polizia non possono essere dichiarati obbligatori.
- Art. 19 Tutti i componenti del Corpo pompieri, mini pompieri esclusi, sono obbligati a prestare servizio di picchetto a turni in base ad un programma stabilito dal Comandante. Il picchetto è fondamentale per rispettare le direttive tecniche di intervento emanate dalla Federazione svizzera dei pompieri e dalla Federazione cantonale ticinese dei Corpi Pompieri.

8 IL COMANDANTE

- Art. 20 Al Comandante incombe il compito dell'amministrazione generale del Corpo Pompieri, dell'istruzione dei quadri e dei militi, dell'organizzazione delle necessarie esercitazioni teoriche e pratiche e della direzione dell'opera di spegnimento o intervento.
- Art. 21 Il Comandante in collaborazione con il furiere presenta annualmente al Municipio:
- Il Consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.
- Il Preventivo entro il 30 ottobre.
Il Municipio si incarica della revisione dei conti
- Art. 22 Il Comandante fa parte di diritto della Commissione Municipale della polizia del fuoco.

9 IL VICE COMANDANTE

- Art. 23 Il vice-comandante sostituisce il Comandante in caso di assenza o di impedimento e coadiuva il Comandante nel disbrigo delle sue funzioni.

10 IL SERGENTE MAGGIORE

- Art. 24 Il Sergente Maggiore, coadiuvato da altri sottufficiali, è responsabile del materiale, dei veicoli e del deposito. Inoltre, egli deve assolvere i compiti dei suoi diretti superiori in caso di loro assenza o impedimento.

11 IL FURIERE

- Art. 25 Il furiere tiene a giorno la contabilità del Corpo Pompieri, trascrive i rapporti d'intervento, la partecipazione agli interventi, ai servizi e disbriga la corrispondenza.
- Art. 26 Il furiere è responsabile della registrazione dei militi e dell'aggiornamento dei relativi libretti di servizio.
- Art. 27 Il furiere organizza la sussistenza durante gli interventi.
- Art. 28 Il furiere deve assolvere i compiti dei suoi diretti superiori in caso di loro assenza o impedimento.

12 IL COMANDO

- Art. 29 Il comando è formato dal Comandante, dal vice-comandante e dai sottufficiali superiori.

13 FUNZIONI

- Art. 30 Il capo intervento è di regola il Comandante, in sua assenza o impedimento, è sostituito dal vice-comandante o dal sottufficiale superiore.
Il capo intervento è l'unica persona a cui spetta la decisione di richiesta d'intervento dei servizi speciali.
- Art. 31 Il coordinamento dei trasporti è a carico del Sergente Maggiore.
- Art. 32 I rifornimenti ed i collegamenti durante gli interventi sono sotto la responsabilità del Furiere.
- Art. 33 I sottufficiali coadiuvano il Comandante nel disbrigo delle sue funzioni e nell'istruzione dei militi delle sezioni del Corpo Pompieri.

14. ISTRUZIONE, ESERCITAZIONI

- Art. 34 Nel corso dell'anno devono essere tenute, sotto la direzione del Comandante e secondo le direttive del Dipartimento competente, tramite la Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri, le esercitazioni necessarie all'istruzione dei militi.
- Art. 35 La partecipazione alle esercitazioni periodiche come pure un eventuale servizio di picchetto è **obbligatoria** per tutti i membri del Corpo pompieri.
- Art. 36 Oltre alle esercitazioni periodiche il Comandante può ordinare dei corsi di perfezionamento o per la formazione di specialisti nel Corpo.
- Art. 37 La formazione di base ed i corsi organizzati dal Dipartimento competente o dalla Federazione sono obbligatori per chi ne è chiamato.
- Art. 38 Il programma annuale delle esercitazioni periodiche è allestito dal Comandante, in conformità alle disposizioni dei regolamenti di servizio e di istruzione della Federazione Svizzera dei Pompieri.
- Art. 39 I pompieri sono istruiti conformemente ai regolamenti ed alle prescrizioni della Federazione Svizzera dei Pompieri.

15. CONTRIBUTO COMUNALE

Art. 40 Il Comune versa al Corpo Pompieri un contributo in base al preventivo e consuntivo presentato dal Corpo Pompieri.

16. RETRIBUZIONI

Art. 41 Il Corpo pompieri, versa ai propri militi una gratifica annua di:

- Fr. 1000.-- al Comandante dei Pompieri urbani
- Fr. 800.-- al Vice Comandante
- Fr. 600.-- al Sergente Maggiore e al Furiere
- Fr. 550.-- al Sergente capo
- Fr. 500.-- ai Sergenti e ai Caporali
- Fr. 300.-- agli Appuntati capo
- Fr. 250.-- agli Appuntati
- Fr. 200.-- ai Pompieri
- Fr. 150.-- per mansioni amministrative, di responsabile dei veicoli e di responsabile del materiale

La gratifica viene versata **solamente se il milite partecipa almeno al 60% delle istruzioni a programma.**

Art. 42 La partecipazione a ogni manovra è indennizzata con una retribuzione pari all'80% delle tariffe orarie diurne per interventi del decreto esecutivo.

Art. 43 Le prestazioni per interventi e la partecipazione ai corsi d'istruzione o di perfezionamento organizzati dal Dipartimento competente, sono retribuite secondo il decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri.

Art. 44 a) La tariffa oraria delle prestazioni per il servizio di Polizia, è di:

- tariffa diurna Fr./ora 30.--
- tariffa notturna Fr./ora 40.--

La tariffa è da ritenersi unica, indipendentemente dal grado d'incorporazione.

b) Una tariffa forfettaria pari a Fr. 70.—per milite è corrisposta per i servizi di polizia durante i funerali.

c) La tariffa oraria per i servizi di parco è parificata alla tariffa oraria dei pompieri durante le esercitazioni, indipendentemente dal grado di incorporazione.

d) E' ritenuta tariffa diurna quella compresa fra le ore 06.00 e le 20.00
E' ritenuta tariffa notturna quella compresa fra le ore 20.00 e le 06.00

Art. 45 Le prestazioni per servizio di picchetto a domicilio (vedi art. 19) sono fissate dal Municipio entro i seguenti limiti e per un numero massimo di 8 militi:

- Da 10.- a 20.- fr./giorno per il responsabile del picchetto
- Da 7.- a 14.- fr./giorno per i sottufficiali
- Da 5.- a 10.- fr./giorno per i militi

Art. 46 I componenti del Corpo che hanno raggiunto 10/15/20/25/30/35/40 anni di servizio attivo, hanno diritto ad una benemerenzza che verrà fissata dal Comando del Corpo.

17. EFFETTI PERSONALI

Art. 47 Ogni pompiere è responsabile della custodia degli effetti in suo possesso e deve provvedere a sostituire, a sue spese, quelli che per negligenza sono mancanti o resi inservibili.

18. MATERIALE E VEICOLI

Art. 48 È proibito l'uso del materiale, di attrezzi e di automezzi per scopi all'infuori da quelli previsti dai compiti e dall'istruzione del Corpo.

Art. 49 Il materiale, gli attrezzi e gli automezzi devono essere conservati in perfetto stato d'esercizio e devono essere tenuti costantemente pronti per ogni intervento.

Art. 50 Alla fine di ogni anno deve essere compilato l'inventario del materiale. In caso di danni dovuti a negligenza grave o ad incuria, i Comuni provvedono a proprie spese alla rimessa in servizio o alla sostituzione del materiale, in generale fornito dai Dipartimenti competenti.

19. DEPOSITO (CASERMA)

Art. 51 Il Comune mette a disposizione del Corpo pompieri il deposito per il materiale e i veicoli, nonché per spogliatoi e servizi. La messa a disposizione di attrezzature e veicoli è subordinata alla disponibilità di adeguate infrastrutture per la loro custodia.

20. DISPOSIZIONI INTERNE

Art. 52 Tra i membri del Corpo Pompieri può venire istituita una Società di carattere ricreativo. Questa sarà dotata di uno statuto dal quale risulteranno gli scopi prefissi e le finalità.

21. MISURE DISCIPLINARI

Art. 53 Le violazioni dei doveri di servizio e delle disposizioni dal presente regolamento comportano, a seconda della loro gravità, l'applicazione dei seguenti provvedimenti riservata se del caso, l'eventuale azione penale:

- a) ammonimento scritto;
- b) la multa fino a Fr. 500.--;
- c) la sospensione per un periodo massimo di un anno, con la riduzione proporzionale dell'indennità;
- d) l'espulsione.

Art. 54 L'applicazione delle misure disciplinari sarà preceduta da un'inchiesta nella quale dovrà essere data al milite la possibilità di giustificarsi e di difendersi. Tutte le decisioni in materia disciplinare dovranno essere motivate e comunicate per iscritto all'interessato; la sospensione e l'espulsione pure al Dipartimento competente.

Art. 55 I provvedimenti disciplinari saranno applicati:
- dal Municipio, su decisione del Comando con possibilità di appellarsi per le sanzioni previste dall'art. 53 cpv. b) c) e d) del presente regolamento, giusta i disposti della LOC.

Art. 56 Per le decisioni in materia disciplinare è necessaria la maggioranza assoluta del Comando, in caso di parità il voto del Comandante ha valore doppio.

Art. 57 Le assenze non validamente giustificate al Comando entro l'inizio delle esercitazioni, per iscritto o verbalmente, sono ritenute assenze arbitrarie e penalizzate con una multa corrispondente al 50% della tariffa di partecipazione all'esercitazione.

Art. 58 Il Comando e i sottufficiali devono essere presenti in deposito, 30 minuti prima dall'inizio di ogni manovra.

Art. 59 I ritardi non giustificati alle esercitazioni comportano una multa di Fr. 10.--.

Art. 60 Oltre i 30 minuti di ritardo, l'esercitazione non sarà ritenuta valida.

22. ASSICURAZIONE

Art. 61 Il Dipartimento delle finanze e dell'economia stipula adeguate coperture assicurative di responsabilità civile per i veicoli, esclusi eventuali danni causati ai veicoli del Corpo Pompieri Brissago.

Resta riservato ai Dipartimenti competenti ogni diritto di regresso in caso di colpa grave.

I militi incorporati nel Corpo Pompieri Brissago devono aver stipulato una copertura assicurativa privata contro le conseguenze di infortuni o di malattie.

Sussidiariamente essi sono assicurati presso la FSP in caso di invalidità e decesso.

I premi sono a carico dei Dipartimenti competenti.

Art. 62 In caso di impiego per servizi quali Polizia ausiliaria, ogni milite è assicurato tramite l'assicurazione stipulata direttamente dal Comune.

I premi per questa assicurazione sono a carico del Comune.

Art. 63 Dal soldo annuo verrà dedotto un contributo AVS come previsto dalla legge, suddiviso a metà fra il milite e il Comune.

23 ALLARME

Art. 64 Il segnale d'allarme, in caso d'intervento come all'art. 19 viene divulgato per mezzo telefonico o ricerca persone "Pager".

24 SORVEGLIANZA

Art. 65 Il Municipio esercita la sorveglianza sul Corpo pompieri tramite il suo delegato.

25. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, fanno stato le disposizioni della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996, del Regolamento di applicazione del 7 aprile 1998, nonché ogni altra disposizione applicabile in materia.

Art. 67 Il presente regolamento abroga il vecchio Regolamento Comunale Corpo Pompieri Brissago del 1° gennaio 2011.


Art. 68 Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2015.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

La Presidente
(Jelmoni E.)



Il Segretario
(Avv. G. Cotti)



- modifiche approvate dal Consiglio Comunale di Brissago nella seduta del 26 novembre 2019 e ratificate dalla Sezione degli Enti Locali con decisione n° 38-RE-15416 del 10 febbraio 2020.